

“FONDO INTERDISTRETTUALE DI SOLIDARIETÀ” REGOLAMENTO

Articolo 1

Presso i Distretti 2031 e 2032 del R.I. è attivo dall'a.r. 2012/13 il FONDO INTERDISTRETTUALE DI SOLIDARIETÀ, proveniente dal FONDO DISTRETTUALE DI SOLIDARIETÀ creato nel 1999 nell'ambito del Distretto 2030 utilizzando, come dotazione iniziale, l'avanzo di gestione dell'esercizio 1997/98.

La trasformazione da Distrettuale a Interdistrettuale si rese necessaria a seguito del frazionamento del Distretto 2030 nei due Distretti citati, ferme restando le finalità del Fondo, che costituisce una riserva finanziaria a disposizione degli stessi per sovvenire esclusivamente persone ed imprese residenti in Italia che venissero a trovarsi improvvisamente in condizioni di grave disagio economico e psicologico a causa di calamità naturali abbattutesi sul territorio nazionale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvione, esondazione di fiumi o torrenti, terremoto, incendio, violenza del vento, franamento, mareggiata) e purché gli interessati non siano coperti da idonea polizza assicurativa a tutela di quel rischio specifico.

A partire dall'a.r. 2019/20, e quindi a far data dal 01/07/2019, entra in vigore il presente nuovo Regolamento modificato rispetto al precedente a causa di intervenuto cambiamento nella composizione del Comitato di Gestione per il ritiro da qualsiasi attività, per l'età avanzata, del Governatore del Distretto 2030 per l'a.r. 1997/98.

Articolo 2

L'individuazione di casi bisognosi di aiuto e la consegna ai beneficiari delle somme che saranno prelevate dal FONDO - o dei beni che fossero stati acquistati con somme prelevate dal FONDO stesso - dovranno essere effettuate preferibilmente e se possibile a cura di Rotariani appartenenti ad un Distretto localizzato nella zona colpita dalla calamità.

Articolo 3

La gestione del Fondo è affidata ad un COMITATO DI GESTIONE così composto:

- a) Un PDG dei Distretti 2031 o 2032, con alternanza triennale, eletto dal Consiglio dei PDG del Distretto cui spetta, ogni 3 anni, il turno di appartenenza al Comitato. Contestualmente il Consiglio provvederà alla nomina del Gestore sub a) supplente.
- b) Governatore del Distretto 2031.
- c) Governatore del Distretto 2032.

In caso di indisponibilità temporanea di uno dei due Gestori sub b) e sub c) interverrà - quale suo sostituto per tutta la durata di tale temporanea indisponibilità - il Governatore del suo Distretto

dell'anno rotariano immediatamente precedente.

In caso di indisponibilità temporanea del Gestore sub a) interverrà - quale suo sostituto per tutta la durata di tale temporanea indisponibilità - il PDG supplente nominato dal Consiglio dei PDG del suo Distretto.

La Presidenza del Comitato di Gestione è affidata, con mandato triennale, al Gestore sub a).

Alla nomina del Gestore sub a) per il triennio 2019/22, a causa della ristrettezza dei tempi tecnici a disposizione, hanno provveduto direttamente i Club dei due Distretti, nelle rispettive sedi congressuali, accogliendo all'unanimità la proposta del Comitato di Gestione di assegnare il suddetto incarico al PDG GIANNI VERNAZZA e quello di suo supplente al PDG GIUSEPPE ARTUFFO, entrambi del Distretto 2032.

Ne consegue che per il triennio successivo, 2022/25, sarà chiamato alla scelta del Gestore sub a) e del suo supplente il Consiglio dei PDG del Distretto 2031 e così via.

Articolo 4

Il FONDO potrà essere alimentato dai contributi paritari dei Distretti 2031 e 2032, come definiti al successivo comma 2, riportati nei rispettivi rendiconti annuali, nonché da versamenti volontari da parte di rotariani (Distretti, Club, Soci) e di non rotariani (Enti e privati).

Devono intendersi contributi paritari dei Distretti 2031 e 2032 ciascuna delle due somme pari al prodotto dell'importo pro capite per ciascun Socio, come deliberato dai Gestori, per il numero di Soci di ciascun Distretto di appartenenza.

Articolo 5

Qualsiasi decisione del Comitato di Gestione del Fondo (presa in considerazione o meno di un evento calamitoso, erogazione parziale o totale di risorse a favore di soggetti colpiti da calamità, entità dei singoli contributi da erogare, tutto ciò, in definitiva, che costituisce materia di attività per il Fondo stesso) deve essere sempre preceduta dal preventivo accordo unanime dei tre Gestori, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dagli stessi o dallo scambio di corrispondenza fra loro intercorso.

Detto verbale, così come lo scambio di corrispondenza intercorso fra i Gestori, saranno conservati agli atti a cura del Presidente del Comitato di Gestione.

In caso di mancato accordo si provvederà da parte dei Gestori alla stesura di apposita nota recante le motivazioni delle tesi in contrasto, che farà parte della relazione annuale di cui al successivo art. 7 e pertanto formerà oggetto di informativa per i Rotariani dei Distretti 2031 e 2032 in occasione dei rispettivi Congressi annuali.

Articolo 6

I prelevamenti dal conto corrente del FONDO, così come le richieste di assegni circolari e gli ordini di bonifico con addebito sul conto, le disposizioni di giro-conto o di estinzione del conto stesso e di riapertura presso identica od altra banca, richiederanno la firma congiunta di due Gestori, ferma restando la necessità che dette operazioni siano sempre precedute dalle relative delibere come previsto dal precedente art. 5.

Articolo 7

In occasione dei Congressi dei Distretti 2031 e 2032 dovranno essere illustrati dal Presidente del Comitato di Gestione o da un suo delegato la relazione sull'attività svolta dal FONDO ed il rendiconto annuale, con chiara evidenziazione - anche in assenza di movimenti contabili - dell'ammontare del saldo del relativo conto corrente aggiornato alla fine del mese immediatamente precedente la data del Congresso.

Identica informativa dovrà essere fornita dai Gestori sub) e sub c) attraverso le rispettive forme consuete di comunicazione ai Soci.